



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 ottobre 2021
(OR. en)

12254/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0229 (NLE)**

**MAMA 149
MED 38
RL 3**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Libano finché non saranno adottati dal consiglio di associazione nuovi documenti congiunti aggiornati

DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito
alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Libano
finché non saranno adottati dal consiglio di associazione nuovi documenti congiunti aggiornati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra¹, ("accordo") è stato firmato il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.
- (2) Il consiglio di associazione ha adottato le priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto EU-Libano ad esse allegato ("patto"), con decisione n.1/2016² per il periodo 2016-2020.
- (3) In uno scambio di lettere, le parti hanno convenuto sulla necessità di prorogare la validità delle priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto, quali documenti di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati.
- (4) A norma dell'articolo 76 dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

¹ GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

² Decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione UE-Libano, dell'11 novembre 2016, recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Libano; GU L 350 del 22.12.2016, pag. 114.

- (5) Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga la validità delle priorità del partenariato, compreso il patto, finché non saranno adottati dal consiglio di associazione nuovi documenti congiunti aggiornati.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di comitato di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Libano finché non saranno adottati dal consiglio di associazione nuovi documenti congiunti aggiornati, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione¹.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a...

Per il Consiglio
Il presidente

¹ Cfr. documento SN 12263/21 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.